



UNICAMILLUS

REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI

Approvato dal Comitato Organizzatore in data 15 ottobre 2019 (Rif. 29)

Rev_1 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 06-11-2023 (Rif. 29 Rev_1)

REGOLAMENTO DISCIPLINARE STUDENTI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili agli studenti dell'Università UniCamillus in caso di accertamento di illecito disciplinare di cui al successivo art. 2.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per studenti si intendono tutti gli iscritti ai corsi di studio nonché agli altri corsi organizzati dall'Ateneo.
3. Sono considerati studenti, agli effetti del presente Regolamento, anche gli iscritti ad altre università, ancorché straniere, quando ammessi alla frequenza dei corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art. 2 - Illecito disciplinare

1. Gli studenti iscritti a UniCamillus entrano a far parte della comunità accademica, acquisendo uno status da cui discende la titolarità di peculiari diritti e obblighi di comportamento, definiti dall'ordinamento dell'Ateneo nel suo complesso.
2. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto doloso o colposo commesso dallo studente in violazione delle norme imperative e del vigente ordinamento universitario all'interno dei locali dell'Ateneo o di altre sedi con esso convenzionate. In particolare, si configurano come illeciti disciplinari:
 - a) Utilizzo improprio del badge elettronico, accertato anche a seguito di eventuali controlli a campione che possono essere a qualsiasi titolo effettuati dal personale di riferimento all'Ateneo (personale dello staff, personale tecnico amministrativo, docente, direttore del CDS, etc.);
 - b) Qualsiasi azione diretta al fine o che abbia l'effetto di alterare, modificare, contraffare atti redatti in forma cartacea, elettronica o digitale inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, quali il libretto universitario, i verbali di esame, documentazione amministrativa, documentazione medico-sanitaria, fogli firma e/o supporti magnetici (badge) volti a rilevare la frequenza alle attività didattiche, seminariali e di tirocinio, fogli e/o libretti di valutazione qualsiasi altro atto afferente, a qualsiasi titolo, alla predetta carriera, ivi compresa la dichiarazione non veritiera resa al fine di ottenere benefici patrimoniali o non patrimoniali;
 - c) Comportamenti che arrechino pregiudizio alle attività universitarie e all'ordinata e civile convivenza all'interno degli spazi universitari;
 - d) Qualsiasi comportamento che impedisca in qualunque modo l'accertamento di illeciti disciplinari;

- e) Qualsiasi azione che risulti offensiva dell'immagine dell'Università o sia denigratoria, lesiva o molesta della dignità personale e/o professionale di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università;
- f) Qualsiasi atto che comporti il danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dell'Università UniCamillus;
- g) Atti di aggressione o molestie e/o comportamenti che esiti in violenza fisica e psicologica e in generale qualsiasi atto che possa recare danno alla salute degli studenti;
- h) Manifestazioni non autorizzate all'interno dei locali dell'Ateneo o manifestazioni e/o esternazioni associate indebitamente all'Università a carattere politico o fondate sulla discriminazione religiosa, razziale, etnica o di altro tipo.
- i) In generale e per quanto non indicato dai precedenti punti, qualsiasi atto che violi una prescrizione prevista dal Codice Etico dell'Ateneo, dai Regolamenti d'Ateneo e dai Regolamenti e dalle linee guida adottate dalle strutture convenzionate con l'Ateneo per l'espletamento dei tirocini formativi.

3. Non costituiscono illecito disciplinare le manifestazioni collettive ed ogni altra forma di protesta degli studenti, purché avvengano nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

4. Non può essere preso in considerazione, ai fini delle valutazioni disciplinari, il rendimento universitario dello studente.

Art. 3 - Sanzioni disciplinari

1. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dall'Università sono:

- a) Ammonizione in forma di richiamo verbale e/o richiamo scritto;
- b) Sospensione temporanea dalle attività didattiche, ivi compresi i tirocini, e/o annullamento delle frequenze delle attività didattiche, ivi compresi i tirocini;
- c) la sospensione da uno o più esami di profitto, per uno o più appelli, ivi compreso l'esame finale;
- d) la sospensione temporanea dall'Università, anche cautelare, intesa come sospensione da qualsiasi attività universitaria, inclusa l'eventuale rappresentanza di organi accademici, e dall'accesso a qualsiasi struttura dell'Ateneo;

e) espulsione dall'Ateneo con contestuale decadenza status studente.

2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono tra loro cumulabili.

3. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente. In caso di recidiva o di necessità di approfondire gli accertamenti sulla condotta illecita tenuta, sarà possibile irrogare una sanzione in via preliminare in attesa del provvedimento disciplinare: tale sanzione, comminata in via cautelare, sarà considerata nell'eventuale determinazione della sanzione decisa a seguito del provvedimento.

4. L'irrogazione di una sanzione disciplinare non è ostativa per l'Ateneo all'esperibilità di ogni azione penale e civile volta alla tutela dell'immagine dell'Ateneo.

5. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo potranno essere accompagnate dalla sanzione accessoria di decadenza da eventuali benefici economici e/o borse di studio assegnati allo studente.

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Commissione disciplinare può prevedere l'applicazione di determinate forme di sanzioni come sintetizzate nell'Allegato 1.

Art 4 - Notizia dell'illecito disciplinare

1. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente Regolamento, ne dà immediata informazione per iscritto al Direttore del CDS in forma non anonima. L'Ateneo adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy e dell'anonimato del denunciante.

2. Il Direttore del CDS riferisce l'illecito al Direttore Generale il quale decide, qualora ne ravvisi la necessità, per il deferimento alla Commissione di Disciplina.

3. Nel caso in cui il deferimento alla Commissione si rilevi superfluo per l'immediato accertamento e contestazione dell'illecito allo/agli studente/i nel momento in cui si verifica o per le rilevazioni automatizzate dei sistemi informatici d'Ateneo, il Direttore del CDS può decidere direttamente per l'irrogazione di una delle sanzioni previste dall'art. 3.

4. Qualora dall'informativa di cui al comma 1 risultino condotte integranti fattispecie di reato, il Rettore o il Direttore Generale ne dà immediata notizia all'autorità giudiziaria competente.

Art. 5 - Commissione di disciplina

1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 2, il Rettore nomina una Commissione di disciplina composta da tre docenti dell'Ateneo, di cui uno individuato quale Presidente. La Commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti restano in carica per

un solo mandato.

2. La Commissione di cui al precedente comma può essere integrata da altri componenti all'uopo designati dal Rettore.

3. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione, mantenendo l'estremo riserbo sulla procedura, può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento. A tali fini, essa può, inoltre, avvalersi della consulenza del personale dell'Area Servizi allo Studente e della Divisione Affari Legali.

4. Di ogni operazione deve essere redatto specifico verbale in forma riassuntiva, sottoscritto dai componenti della Commissione e da ciascun intervenuto.

5. La Commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possono costituire reato, ne informa il Direttore Generale e/o il Rettore, al fine di trasmettere gli atti all'Autorità giudiziaria.

6. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sessanta (60) giorni dal deferimento. A conclusione dell'attività istruttoria, la Commissione trasmette al Direttore Generale gli atti, unitamente ad una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti, riportate le indagini effettuate e gli esiti relativi e formula una proposta di archiviazione o una proposta di adozione, debitamente motivata, di una delle sanzioni disciplinari previste all'art.3. Il Direttore Generale provvede a comunicare al Direttore del CDS l'esito del procedimento disciplinare che verrà tempestivamente notificato allo/agli studenti interessato/i in caso di irrogazione della sanzione.

7. Qualora il Direttore Generale non ritenga il fatto meritevole di sanzione, dispone la chiusura del procedimento.

Art. 6 - Misure Cautelari

1. Il Direttore Generale di concerto con il Rettore può applicare una misura cautelare al fine di prevenire gravi pregiudizi per la vita universitaria in attesa che il procedimento disciplinare venga concluso.

Art. 7 – Applicazione delle Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 8, R.D.L. n. 1071/1935, tutte le sanzioni disciplinari derivanti da un provvedimento della Commissione di Disciplina ai sensi dell'art. 5, possono essere registrate nella carriera universitaria dello studente.

Art. 8 – Reclamo e disposizioni transitorie e finali

1. Contro il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare è ammesso reclamo al Rettore o al Direttore Generale entro trenta (30) giorni dalla data della comunicazione. Il Rettore o il Direttore Generale trasmette il reclamo al CdA, che decide entro trenta (30)

giorni, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Resta ferma la possibilità di ricorrere, in sede giurisdizionale, contro i provvedimenti disciplinari di cui al presente Regolamento.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

3. Ai fini giuridici ed interpretativi fa fede il Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 6 novembre 2023 depositato e disponibile presso gli uffici della Segreteria didattica e redatto in lingua italiana. Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti che disciplinano il funzionamento delle attività dell'Ateneo.

ALLEGATO 1

Premessa

Ogni illecito descritto nella seguente tabella (di cui all' art. 2) può prevedere più sanzioni (di cui all'art. 3) che la Commissione disciplinare può decidere di applicare sulla base di valutazioni che tengono conto della natura, della gravità e della reiterazione dell'illecito riscontrato. Più sanzioni tra quelle previste possono essere comminate.

Descrizione illecito di cui all'art. 2	Sanzione prevista di cui all'art. 3
Per quanto indicato alla lettera a)	<ul style="list-style-type: none"> a) Ammonizione in forma di richiamo verbale e/o richiamo scritto; b) Sospensione temporanea delle frequenze (min 5 gg-max 1 mese); e/o annullamento delle frequenze dalle attività didattiche (in caso di accertamento dell'assenza)
Per quanto indicato alle lettere b), c), d), e)	<ul style="list-style-type: none"> a) Ammonizione in forma di richiamo verbale e/o richiamo scritto; b) Sospensione temporanea e/o annullamento delle frequenze dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio; c) la sospensione da uno più esami di profitto, per uno o più appelli, ivi compreso l'esame finale;
Per quanto indicato alle lettere f), g), h)	<ul style="list-style-type: none"> a) Sospensione temporanea e/o annullamento delle frequenze dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio; b) la sospensione da uno più esami di profitto, per uno o più appelli, ivi compreso l'esame finale; c) la sospensione temporanea dall'Università, anche cautelare, con conseguente impossibilità di sostenere esami, ivi compreso l'esame finale. d) Espulsione dall'Ateneo con contestuale decadenza status studente
Per quanto indicato alla lettera i)	Sulla base dell'illecito riscontrato, la Commissione può decidere per l'applicazione di una o più sanzioni menzionate nell'art. 3